

Disegno di legge AS 1905 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”

Osservazioni e proposte dell’Associazione dei Precari della Ricerca Italiani

Questo documento, che sarà sottoposto a tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, contiene alcune analisi dell’Associazione dei Precari della Ricerca Italiani riguardanti il disegno di legge di riforma dell’università da poche settimane in discussione al Senato. Esso non vuole essere un compendio esaustivo di tutti gli innumerevoli aspetti toccati dal DDL, in quanto è sembrato più opportuno soffermarsi sulle tematiche che maggiormente possono interessare, almeno nell’immediato, i precari della ricerca, quali il reclutamento, il post-dottorato, le (assenti) norme sul ricambio generazionale, le docenze a contratto, etc.

Dopo una breve rassegna sulle principali criticità che abbiamo ravvisato relativamente a tali tematiche, seguono le puntuali proposte dell’APRI ed i relativi emendamenti che speriamo possano essere fatti propri da un ampio numero di Senatori o comunque contribuire ad una discussione tra le forze parlamentari.

Le principali criticità del disegno di legge. Le proposte dell’APRI

Una riforma costosa ... a costo zero

È ormai noto a tutti lo stato di sottofinanziamento del sistema universitario italiano, di certo non una novità degli ultimi anni, ma giunto ormai a livelli drammatici in seguito ai pesanti tagli delle leggi 126/2008 e 133/2008, solo in minima parte coperti (e solo per l’anno 2010) dalle risorse dello “scudo fiscale”. Anche la situazione dei fondi per la ricerca non è meno rosea: come emerge da una recente risposta del Sottosegretario Pizza ad un’interrogazione parlamentare, i fondi attualmente disponibili per programmi di ricerca (Prin, Firb, etc) sono sostanzialmente soltanto quelli stanziati nella Finanziaria 2008 dal precedente Governo nei cosiddetti fondi FIRST.

Il disegno di legge purtroppo non affronta la questione “risorse” e nello stesso tempo prevede una serie di norme che la rendono oggettivamente “costosa” e che, se non accompagnate da congrui stanziamenti, rischiano di aggravare ulteriormente la situazione. Come anche osservato dal relatore del DDL, Sen. Valditara, nella sua relazione introduttiva, il disegno di legge prevede infatti che la posizione di ingresso nell’università, chiamata (in maniera assai infelice, ne spiegheremo tra poco il motivo) “*ricercatore a tempo determinato*”, corrisponda da un punto di vista stipendiale alla classe iniziale di un professore associato. Questo fatto, da un lato positivo, rischia però di avere delle conseguenze pesanti se non sarà seguito da un contestuale congruo stanziamento di risorse aggiuntive. Basti pensare che già oggi alcuni atenei faticano persino a cofinanziare i posti da ricercatore a tempo indeterminato distribuiti dal Ministero. Se tali risorse aggiuntive non arriveranno, i due possibili scenari che ne scaturiranno non potranno che essere i seguenti:

- le università si troveranno in una situazione di difficoltà finanziaria tale da non poter essere in grado di rinnovare i contratti o di procedere alla chiamata diretta come professore associato al ricercatore a tempo determinato *a prescindere dai meriti scientifici del ricercatore*,
- oppure le università bandiranno un numero estremamente esiguo, praticamente nullo, di posti da ricercatore a tempo determinato.

In questo modo i problemi del ringiovanimento del corpo docente e della valorizzazione dei nostri giovani ricercatori, con l’annessa questione della “fuga dei cervelli”, non potranno che aggravarsi drammaticamente. Per questo è assolutamente indispensabile che, da subito, alle riforme si accompagnino le risorse. Queste ultime andrebbero legate direttamente alla politica di reclutamento di ciascun dipartimento in modo da indurre comportamenti virtuosi da parte degli atenei. A tal proposito come APRI presentiamo la seguente proposta (cfr. pag. 8): *Innalzare progressivamente al 30% la quota premiale del Fondo di Finanzia-*

mento Ordinario legata alla valutazione. Almeno la metà di questa quota va distribuita sulla base della valutazione, su base dipartimentale, della produzione scientifica del personale reclutato negli ultimi 5 anni.

Contestualmente, se si vuole realmente (e non sono a parole) perseguire una politica di vero ricambio generazionale, è **assolutamente necessario riaprire il dibattito sull'età pensionabile dei docenti**. Il disegno di legge non affronta quasi per nulla tale questione, confermando sostanzialmente il precedente limite di età (70-72 anni), nettamente al di sopra della prassi negli altri Paesi europei (65 anni) e decisamente troppo alto se si vuole che il ricambio di idee e competenze nelle università avvenga a ritmi ragionevoli e che alcuni drammatici problemi di bilancio possano trovare soluzione senza escludere generazioni intere di giovani studiosi. **Una politica di esodi incentivati e attentamente distribuiti dovrebbe essere il naturale complemento di qualsiasi riforma**. Senza di essa è inutile illudersi che l'università possa trasformarsi davvero, quali che siano le somme ad essa destinate.

Ricercatore a tempo determinato o Assistant Professor?

In primo luogo rileviamo l'evidente contrasto esistente, tra il testo attuale del DDL e l'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui consente ai "nuovi" ricercatori a tempo determinato, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, di diventare professori associati (a tempo indeterminato), in virtù di una chiamata diretta operata dalla propria struttura di appartenenza, mentre non prevede la medesima possibilità per i "vecchi" ricercatori a tempo indeterminato, i quali, una volta ottenuta l'abilitazione scientifica nazionale, non possono essere chiamati direttamente, ed invece, per diventare professori associati (a tempo indeterminato), devono risultare vincitori di un apposito concorso.

Non a caso è stata avanzata la richiesta di concedere anche ai ricercatori a tempo indeterminato la possibilità di usufruire di tale chiamata diretta. Tuttavia **tale rimedio sarebbe dannoso per la credibilità del nuovo sistema di reclutamento e per le sorti dei giovani ricercatori** (sia a tempo determinato che indeterminato). Infatti da un lato l'introduzione di una tale "chiamata diretta irresponsabile" renderebbe chiuso e opaco il reclutamento dei professori di seconda fascia, eliminando qualsiasi tipo di selezione pubblica e auspicabilmente più trasparente, aperta anche all'esterno o a più candidati della stessa struttura, per chiuderla, per così dire, nelle "segrete stanze"; d'altro canto l'estensione anche ai ricercatori a tempo indeterminato della chiamata diretta - che invece per i ricercatori a tempo determinato può avere un senso in virtù del percorso di *tenure-track* - acuirebbe la conflittualità tra ricercatori a tempo indeterminato e determinato, con maggiori danni ovviamente per questi ultimi.

A maggior ragione siamo contrari ad ogni forma di *ope-legis*, più o meno mascherate.

L'APRI propone una soluzione diversa. Gli emendamenti che proponiamo infatti, oltre che ad eliminare l'incostituzionalità di questa parte del DDL, allo stesso tempo rafforzano quello che è il vero punto debole, in tema di reclutamento, del sistema delineato dal DDL, che giustamente si preoccupa di un severo vaglio delle progressioni di carriera, ma non si preoccupa altrettanto della selezione della figura di ingresso in ruolo, che invece è quella fondamentale; e la mancata selezione su tale figura, evidentemente, vista l'eccezionalità dei casi di carriere che procedono "per saltum", è tale da viziare l'intero sistema. Inoltre, la figura del ricercatore a tempo determinato delineata dal DDL - a differenza di quanto accade normalmente nelle figure *tenure-track* di molti altri Paesi - appare poco definita nel contesto universitario e di ricerca, prevedendosi di base solo un opportuno obbligo di attività didattica, ma senza al contempo specificare nulla sulla possibilità di svolgere in maniera autonoma, anche con ruolo di leadership, attività scientifica di rilievo, di partecipare come coordinatore a progetti di ricerca nazionali, di reclutare personale nel contesto di progetti di ricerca autonomi di cui il ricercatore a tempo determinato sia responsabile. La mancanza di queste caratteristiche rende assai difficile il raggiungimento di quella elevata professionalizzazione che appare fondamentale dal punto di vista del sistema universitario in termini di qualità scientifica dei propri docenti giovani.

Ebbene, dato che la figura d'ingresso - attualmente denominata "ricercatore a tempo determinato" - viene retribuita quanto un professore associato e, soprattutto, assume degli *obblighi di didattica* e secondo noi dovrebbe anche assumere espliciti ruoli di leadership scientifica, qui si propone di rinominarla, con maggiore aderenza alla realtà delle cose, "**professore associato a tempo determinato**", richiamando direttamente la figura dell'*Assistant Professor* di molti Paesi occidentali, che è ben distinta da quella del *Research Assistant* (ricercatore non ancora autonomo scientificamente) che corrisponderebbe invece al ruolo che il DDL

attribuisce agli “assegnisti di ricerca”. Né tale dizione deve stupire, o apparire in sé contraddittoria, infatti nel nostro ordinamento già esiste, addirittura, la figura - introdotta dalla “legge Moratti” - del professore di prima fascia a tempo determinato. Si deve considerare, in aggiunta, che la ‘summa divisio’ tra i docenti universitari, in professori e ricercatori, è sempre stata caratterizzata dal fatto che i ricercatori *possono* svolgere attività didattica, mentre i professori *devono* svolgerla. Dunque, se si prevede una figura che ha obblighi di didattica evidentemente si sta prevedendo una figura assimilabile a quella del Professore Associato.

In questo contesto però è giusto e doveroso che anche per accedere a tale ruolo si debba **preventivamente conseguire l’abilitazione nazionale di seconda fascia**, ovviamente su standard qualitativi molto elevati, e poi andare a concorrere localmente.

Dunque, con una sola mossa, si otterrebbe, da un lato, una meritocratica selezione di coloro che potranno accedere a tale figura di ingresso in ruolo, e, dall’altro, l’eliminazione della questione di illegittimità costituzionale, in quanto è pacifico che un soggetto che, prima ha conseguito l’abilitazione nazionale da professore associato, e poi ha vinto un concorso locale, sempre da professore associato (se pur a tempo determinato), possa essere chiamato in ruolo come professore associato a tempo indeterminato; ed anzi debba esserlo, al termine del percorso di 6 anni previsto dalla progettata *tenure-track*, se avrà ricevuto sempre valutazioni positive dell’attività svolta. Tali valutazioni, che non possono prescindere dalla consultazione di *referee* esterni, debbono contemplare un giudizio sulle attività di ricerca e di didattica del candidato, mirando a determinarne l’aderenza alle attività tipiche di un *Associate Professor* in tutti i grandi Paesi occidentali.

Al tempo stesso ci pare giusto innalzare, a regime, la quota dei posti da professore associato riservati alle selezioni pubbliche (a cui possono partecipare dunque anche gli attuali ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione nazionale) dal 20% al 33%, in modo da continuare a tener ben distinti i due canali di reclutamento: *tenure-track* e concorsi pubblici aperti a tutti.

Per una “vera” *tenure-track*

Il meccanismo di *tenure-track* che viene disegnato dal testo originario del DDL contiene alcune criticità che vanno senz’altro affrontate, rischiando altrimenti di rendere la posizione di ricercatore a tempo determinato (che, come detto, andrebbe meglio ridenominata “professore associato a tempo determinato”) solo una delle tante figure precarie già oggi purtroppo largamente diffuse nel nostro sistema universitario.

Della fondamentale “questione risorse”, direttamente collegata a questo argomento, abbiamo già detto in precedenza. Nondimeno esistono altre importanti criticità, quali:

- modalità di reclutamento completamente “locali”, con il conseguente **rischio di esasperare la già sperimentata cooptazione irresponsabile** cui si vorrebbe, nelle intenzioni, porre rimedio;
- a fronte di questa enorme libertà di reclutamento, vi è la totale assenza di valutazioni ex-post nonché di sanzioni per scelte sbagliate. **I ricercatori a tempo determinato sono infatti incredibilmente esclusi dalle valutazioni** previste dal Titolo II del disegno di legge (articolo 5, comma 4, lettera o);
- potenziale disconnessione tra il bando di concorso a ricercatore a tempo determinato e successiva (eventuale) *tenure* a professore associato a causa della **mancata esplicita menzione nel DDL della garanzia di copertura finanziaria per l’eventuale chiamata diretta**;
- viene lasciata all’università l’assoluta discrezione se operare o no la chiamata diretta in qualità di professore associato al ricercatore a tempo determinato che, al termine del secondo triennio di contratto, oltre ad aver conseguito l’abilitazione nazionale, abbia anche superato tutte le verifiche e valutazioni previste dall’ateneo. In altre parole **il ricercatore a tempo determinato non può essere / sentirsi / essere trattato come un “precario”**: se ha fatto bene e, ottenuta l’abilitazione nazionale, ha superato anche l’ulteriore “asticella” posta dal suo ateneo (che è giusto possa essere posta anche molto più in alto rispetto ai criteri definiti dal MIUR), deve poter entrare nei ruoli dell’università. Il DDL invece lascia, su questo punto, molto potere di discrezionalità all’ateneo (comma 6, art. 12: «le università [...] possono procedere alla chiamata diretta») e questo, come c’è da aspettarsi, andrà a minare l’autonomia stessa del ricercatore, rendendolo di fatto in tutto e per tutto succube di “chi” avrà voce in capitolo per decidere del suo futuro, esattamente come, purtroppo, accade oggi nel rinnovo degli assegni di ricerca nella maggioranza delle nostre università;

- **assenza di finanziamenti “start-up” e di allocazione di spazi di ricerca in grado di dare autonomia scientifica al ricercatore a tempo determinato**, al contrario di quanto accade all'estero, dove le posizioni *on the tenure-track* prevedono che l'*Assistant Professor* sia responsabile di fondi personali per le proprie ricerche, possa essere a capo di un gruppo di ricerca, possa essere relatore di tesi di dottorato, etc.;
- assenza della definizione del ruolo di "team leader" al ricercatore a tempo determinato per progetti nazionali di cui divenga responsabile; è da notare come **la leadership scientifica e la capacità di attrarre fondi di ricerca dovrebbero a nostro avviso essere elementi di valutazione rilevanti all'atto della "conferma" in ruolo**;
- **mancata deframmentazione della pletera di figure precarie presenti nell'università italiana.**

Gli emendamenti che abbiamo proposto (cfr. pag. 12-13) rispondono in maniera concreta e puntuale a questi problemi presenti nel DDL. In particolare chiediamo che:

- i ricercatori a tempo determinato debbano *preventivamente* aver conseguito l'abilitazione nazionale (che deve presupporre degli standard molti elevati e rigorosi);
- la produzione scientifica dei ricercatori a tempo determinato concorra alla valutazione del dipartimento da parte dell'ANVUR e al conseguente stanziamento di risorse premiali;
- contestualmente all'indizione del bando di un posto da ricercatore a tempo determinato, venga accantonato il budget per la posizione di un professore associato. Se il ricercatore a tempo determinato supera tutte le verifiche e valutazioni, (pre)stabilite in piena autonomia dall'università, egli ha diritto alla chiamata diretta come professore associato a tempo indeterminato; se, viceversa, il ricercatore a tempo determinato non supera tali valutazioni e non accede alla *tenure*, deve comunque essere bandita una posizione da professore associato con procedure pubbliche per lo stesso settore disciplinare e con il vincolo della stessa attività didattica svolta dal ricercatore a tempo determinato;
- il ricercatore a tempo determinato riceva un fondo di start-up per la sua attività di ricerca ed idonei spazi per svolgere tale attività;
- il ricercatore a tempo determinato possa concorrere in maniera paritaria ai docenti e ricercatori strutturati ai fondi di ricerca erogati a livello nazionale (es: PRIN);
- i contratti da ricercatore a tempo determinato e quelli da assegnista di ricerca debbano essere le *uniche* posizioni non di ruolo di ricerca, con conseguente abolizione delle borse post-laurea, dei contratti co.co.pro, di lavoro autonomo e di natura occasionale, e di tutta la selva di contratti e contrattini senza diritti che costellano il mondo del post-dottorato in Italia. Il titolo di dottore di ricerca, dopo una opportuna fase transitoria, deve essere titolo di accesso per queste due posizioni.

Fase transitoria. Ricambio generazionale o generazione spazzata via?

Non è purtroppo presente nel DDL alcun vincolo realmente condivisibile per gestire il “transiente”. Innanzitutto, come segnalato anche dal Relatore Sen. Valditara, proponiamo un emendamento che eviti la possibile **paralisi dei concorsi**, prevedendo che quelli da ricercatore - ai quali peraltro si applicano oggi le nuove regole del decreto-legge 180/2008 che offrono di certo migliori garanzie di trasparenza - possano essere banditi non fino alla data di entrata in vigore della legge, ma fino a quando la stessa non sarà effettivamente “operativa” e dunque completa dei relativi decreti attuativi.

L'altro rischio concreto è che nella fase immediatamente successiva all'approvazione del DDL, essendo il reclutamento gestito localmente e mancando ancora quelle valutazioni ex-post, demandate a successivi provvedimenti o addirittura assenti del tutto, necessarie a responsabilizzare le commissioni, i dipartimenti utilizzeranno le già riscate risorse per distribuire i pochissimi posti disponibili da ricercatore a tempo determinato a candidati non meritevoli, esasperando quel sistema di “cooptazione irresponsabile” cui siamo abituati. L'esiguità di risorse e la oggettiva diminuzione dei posti disponibili - che, come spiegato, non è scontato vengano attribuiti su basi realmente meritocratiche - aggraveranno la situazione. In assenza di rimedi, sia di carattere finanziario che procedurale, i rischi che una intera generazione di “giovani” studiosi sia spazzata via sono molto concreti, e il disegno di legge sembra non rispondere affatto a questi problemi, in un'ottica, per così dire, “darwinista”. Anzi, il comma 10 dell'art. 10, applicando retroattivamente il limite massimo

dei dieci anni tra assegno di ricerca e ricercatore a tempo determinato, con un colpo solo di fatto esclude dall'università coloro che hanno avuto la "colpa" (anche a causa dell'incredibile perdurare del blocco dei concorsi) di svolgere, precedentemente all'entrata in vigore della legge, più di quattro anni di assegno di ricerca. Peraltro porre una (giusta) limitazione al numero di anni di precariato ha un senso solo in un'ottica di deframmentazione del vastissimo universo delle figure post-dottorato.

Stupisce, quindi, che i comunicati stampa del MIUR abbiano continuamente parlato di "ricambio generazionale", che, oggettivamente, non c'è.

Per questo proponiamo una soluzione "a costo zero", equilibrata e ponderata: livellare l'età di collocamento a riposo dei docenti universitari a quella degli altri Paesi europei, cioè 65 anni, con una contestuale anzianità contributiva di 40 anni. Sono fatti salvi i diritti acquisiti, come anche la possibilità che il docente universitario in pensione continui a svolgere un ruolo attivo nella didattica, con la stipula di appositi contratti, e nella ricerca, con lo svolgimento dei progetti di cui è stato nominato coordinatore prima del collocamento a riposo. La nostra proposta prevede che i risparmi rinvenienti da questi pensionamenti siano utilizzati, nella misura minima del 60% (e senza tagli sul turn-over), nell'assunzione di giovani ricercatori.

La formulazione completa della proposta, sotto forma di emendamento all'articolo 13, si trova a pag. 13.

Allineare l'età di pensionamento dei professori universitari italiani a quella degli altri Paesi europei non è solo un problema di svecchiare la ricerca, ma anche di giustizia sociale e generazionale. Concordiamo sul fatto che occorra una rivoluzione normativa per l'Università, in particolare a livello di reclutamento. Si deve passare ad un sistema semplice, efficace, che privilegi il merito, le forze fresche. Ma occorre innanzitutto gestire in maniera equa la "transizione" e l'unico modo per farlo, oltre che con l'indispensabile immissione di risorse aggiuntive, è quella di togliere dei privilegi alle generazioni precedenti, che di privilegi e protezioni ne hanno avuti anche troppi, per dare spazio a chi ne è completamente sprovvisto. **Le ingenti risorse che si libererebbero potranno così essere usate per governare il "transiente" aumentando i posti disponibili, ringiovanendo il corpo accademico, offrendo opportunità di progressione di carriera ai docenti strutturati, consentendo di formare gruppi di ricerca giovani e di alto profilo.**

Abilitazione nazionale. Richiesta di una "asticella alta"

L'abilitazione nazionale è praticamente l'unica procedura "ex-ante" prevista dal disegno di legge e perciò assume un ruolo fondamentale.

Innanzitutto siamo fortemente convinti che **l'abilitazione nazionale debba basarsi esclusivamente sui titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati.** Siamo quindi contrari all'introduzione di una prova didattica da effettuarsi davanti alla commissione nazionale. Lo svolgimento di una prova didattica a livello centrale di abilitazione nazionale, infatti, finirebbe per dilatare indefinitamente i tempi delle procedure. Basti pensare che presumibilmente presenteranno domanda alla prima procedura di abilitazione nazionale di seconda fascia almeno 15.000-20.000 candidati. Se la procedura dovesse contemplare anche una prova didattica, si rischierebbe di far durare le prove anche alcuni anni (altro che i 5 mesi promessi dal disegno di legge!), con grave danno soprattutto per i giovani ricercatori. D'altra parte appare più logico lasciare all'autonomia dei singoli dipartimenti, nella procedura di selezione locale, la verifica della capacità didattiche dei candidati, in modo da poter calibrare la valutazione alle proprie specifiche esigenze ed ai compiti didattici che si intende affidare al professore assunto.

Negli emendamenti che abbiamo proposto all'articolo 8 cerchiamo, inoltre, di introdurre vincoli puntuali per il rilascio dell'abilitazione, prevedendo degli standard elevati, cercando così di limitare il rischio (molto forte) del "todos caballeros". Fra questi vi deve essere senza dubbio l'imparzialità della commissione, che deve lavorare in assenza di conflitti di interesse. Per questo proponiamo che essa sia prevalentemente costituita da professori stranieri.

Professori a contratto. No agli insegnamenti a titolo gratuito

Il DDL appare contraddittorio su questo punto, prevedendo sia la stipula di contratti di insegnamento retribuiti (comma 2, articolo 11) sia la possibilità di non retribuire tali contratti (comma 1, articolo 11). **Siamo**

fortemente contrari alla possibilità di stipulare contratti a titolo gratuito. Come peraltro sancito dall'articolo 36 della nostra Costituzione, ogni lavoratore ha diritto ad essere retribuito ed, inoltre, siamo convinti che il fatto stesso di prevedere contratti di insegnamento gratuiti dequalifichi di per sé il lavoro del docente universitario. In aggiunta, è bene osservare che l'obbligo di retribuire i professori a contratto, con retribuzioni degne dell'attività di un docente universitario, può costituire il miglior deterrente contro la proliferazione incontrollata di corsi e sedi distaccate cui siamo stati abituati negli ultimi anni. Per questo chiediamo con forza la soppressione del comma 1.

Incentivi per la mobilità

Un'altra criticità del DDL è quella di creare un sistema "chiuso", con scarsa mobilità, soprattutto dopo i primi 5 anni quando i vincoli posti dalla legge cesseranno il loro effetto. Peraltro questi vincoli appaiono assai deboli. Qualificare come "esterno" un professore che non abbia prestato servizio nella università banditrice nei precedenti 3 anni ci appare davvero poco vincolante. Proponiamo quindi di sostituirlo con la **previsione che il docente debba aver prestato servizio nei precedenti 7 anni in università presenti in Regioni diverse da quella dell'università banditrice.** Questo renderà anche più difficile gli "scambi" cui prevedibilmente assisteremo se passerà l'attuale testo del disegno di legge. Proponiamo inoltre **l'istituzione di un "Fondo per la mobilità"** e di ulteriori incentivi atti a stimolare il trasferimento dei docenti in università di altre Regioni.

Fondi per la ricerca. Istituzione dell'ANR (Agenzia Nazionale per la Ricerca)

Per evitare che si ripetano le esperienze per certi versi fallimentari (in termini di burocrazia, procedure, tempi, valutazioni) dei Prin e dei Firb, e per meglio utilizzare le risorse per la ricerca scientifica, proponiamo **l'istituzione di un'Agenzia indipendente dal Ministero.** Il ruolo di questa Agenzia, **di natura esclusivamente esecutiva (la progettualità strategica rimane al MIUR che la esercita attraverso il Piano Nazionale delle Ricerche),** dovrebbe essere quello di:

- a. gestire in maniera non burocratica i fondi per la ricerca;
- b. preparare i bandi, prevedendo procedure semplici e allineate agli standard internazionali;
- c. effettuare le valutazioni con modalità celeri e trasparenti;
- d. verificare i risultati dei progetti finanziati.

All'ANR dovrebbe spettare il compito di valutare anche i progetti di ricerca presentati per i bandi nazionali di assegnista di ricerca e ricercatore a tempo determinato previsti dal DDL. I principi di terzietà dell'Agenzia devono essere garantiti a partire dalla nomina del comitato direttivo, effettuata dal Presidente della Repubblica su proposta dell'ANVUR, e composto per almeno un terzo da stranieri. La formulazione completa della proposta è reperibile nel prossimo paragrafo "Emendamenti proposti", a pag. 14.

Emendamenti proposti

Di seguito si elencano gli emendamenti proposti dall'APRI, sottolineando che molti di essi riguardano la mera sostituzione dell'espressione "ricercatore a tempo determinato" con quella "professore a tempo determinato". Per facilitare la lettura, gli emendamenti sono scritti sulla colonna di destra della seguente tabella, accanto al testo originale del disegno di legge.

Articolo 2 (Organi e articolazione interna delle università)	
<i>Testo del DDL</i>	<i>Proposte di modifica dell'APRI</i>
<p><i>Comma 2, lettera e)</i> costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell'università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;</p>	<p><i>Comma 2, lettera e)</i> costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell'università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva dei professori a tempo determinato di cui all'articolo 12, degli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 10, dei docenti a contratto di cui all'articolo 11, degli studenti ivi compreso i dottorandi;</p>
<p><i>Comma 3, lettera b)</i> riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;</p>	<p><i>Comma 3, lettera b)</i> riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e professori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e professori a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;</p>

Articolo 3 (Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)	
<i>Testo del DDL</i>	<i>Proposte di modifica dell'APRI</i>
<p><i>Comma 3, lettera e)</i> previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);</p>	<p><i>Comma 3, lettera e)</i> previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e professori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);</p>

Articolo 5 (Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario)	
<i>Testo del DDL</i>	<i>Proposte di modifica dell'APRI</i>
<p><i>Comma 4, lettera g)</i> previsione di meccanismi di incentivazione a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO) volti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che, in caso di cambiamento di</p>	<p><i>Comma 4, lettera g)</i> previsione di meccanismi di incentivazione a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO) volti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che, in caso di cambiamento di</p>

<p>sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;</p> <p><i>Comma 4, lettera o)</i> attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva al loro inquadramento in ruolo [...]</p>	<p>sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i professori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;</p> <p><i>Comma 4, lettera o)</i> attribuzione di una quota, non inferiore al 50% della quota premiale di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009 n. 1, del fondo di finanziamento ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori a tempo determinato e indeterminato successiva al loro inquadramento in ruolo [...]</p>
---	---

Articolo 8

(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)

<i>Testo del DDL</i>	<i>Proposte di modifica dell'APRI</i>
<p><i>Comma 1</i> È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata: «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera <i>m</i>), requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.</p>	<p><i>Comma 1</i> È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata: «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia a tempo determinato e indeterminato. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera <i>m</i>), requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. Possono concorrere alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione nazionale a professore associato studiosi in grado di documentare almeno tre anni di attività di ricerca presso università e centri di ricerca pubblici e privati italiani e stranieri. A partire dal 2013 i candidati devono altresì essere in possesso del titolo di dottore di ricerca.</p>
<p><i>Comma 2, lettera a)</i> l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro;</p>	<p><i>Comma 2, lettera a)</i> l'attribuzione dell'abilitazione nazionale con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei soli titoli e pubblicazioni scientifiche ed espresso secondo criteri quantitativi fissati da una commissione nazionale per ogni area disciplinare nominata con decreto del Ministro. Tali criteri quantitativi si basano su parametri oggettivi bibliografici, se disponibili, utilizzando uno standard alto e considerando in particolare le pubblicazioni su riviste presenti nel primo quintile di classifiche a largo uso internazionale e valori di h-index particolarmente elevati. La commissione si avvale, in maniera contestuale, di giudizi di almeno tre referee non italiani sull'attività di ricerca dei candidati, riguardanti in particolare l'autonomia scientifica dei candidati e la capacità di gestione delle proprie ricerche.</p>

<p><i>Comma 2, lettera e)</i> l'istituzione per ciascun settore scientifico-disciplinare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)</p>	<p><i>Comma 2, lettera e)</i> l'istituzione per ciascun settore scientifico-disciplinare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di 5 commissari, di cui non più di due all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di almeno tre commissari all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)</p>
--	--

Articolo 9

(Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico)

Testo del DDL	Proposte di modifica dell'APRI
<p><i>Comma 1</i> Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo [...]. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.</p>	<p><i>Comma 1</i> Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo [...]. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti e dalle eventuale chiamata diretta di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.</p>
<p><i>Comma 2</i> Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12 [...]</p>	<p><i>Comma 2</i> Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di professori a tempo determinato di cui all'articolo 12 [...]</p>
<p><i>Comma 2, lettera b)</i> ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera m), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;</p>	<p><i>Comma 2, lettera b)</i> ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, a tempo determinato e indeterminato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera m), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;</p>
<p><i>Comma 2, lettera c)</i> [...] limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, [...]; previsione che la commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo;</p>	<p><i>Comma 2, lettera c)</i> [...] limitatamente alle procedure di selezione relative a professori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, [...]; previsione che la commissione può avvalersi si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dei giudizi espressi da esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo; detti giudizi diventano pubblici all'atto della proclamazione del vincitore; previsione che la commissione si avvale di precisi criteri numerici e bibliografici, ove disponibili, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche;</p>

	<p>previsione che la commissione può richiedere ai candidati un seminario pubblico per illustrare le proprie ricerche e la proprie esperienze scientifiche;</p>
<p><i>Comma 2, lettera f)</i> formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; [...]</p>	<p><i>Comma 2, lettera f)</i> formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei professori a tempo determinato; [...]</p>
<p><i>Comma 2, lettera g)</i> nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, [...]</p>	<p><i>Comma 2, lettera g)</i> nelle procedure di selezione per posti di professore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, [...]</p>
<p><i>Comma 2, lettera h)</i> facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale;</p>	<p><i>Comma 2, lettera h)</i> facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale;</p>
<p><i>Comma 3, lettera a)</i> almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;</p>	<p><i>Comma 3, lettera a)</i> almeno un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;</p>
<p><i>Comma 3, lettera b)</i> almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.</p>	<p><i>Comma 3, lettera b)</i> almeno un terzo dei posti di professore di prima e seconda fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni presso università della stessa regione nei precedenti sette anni.</p>
<p><i>Comma 4, lettera b)</i> almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.</p>	<p><i>Comma 4, lettera b)</i> almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni presso università della stessa regione nei precedenti sette anni.</p>
	<p><u>Aggiungere i seguenti due commi</u></p> <p>7. Un apposito "Fondo per la mobilità", finanziato dal Fondo di Finanziamento Ordinario delle università, viene destinato per incentivare i trasferimenti dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori tra le istituzioni universitarie. Gli interventi sono riservati a favore di quelle istituzioni che hanno assunto in servizio il predetto personale nel rispetto delle seguenti condizioni:</p>

	<p>a. il trasferimento è disposto da istituzioni in cui il rapporto assegni fissi / FFO risulta, al 31 dicembre dell'anno precedente, inferiore al 90%, e specificamente da facoltà nelle quali il rapporto tra studenti iscritti (da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi) e docenti di ruolo è superiore al valore mediano nazionale di tale rapporto nelle facoltà dello stesso gruppo;</p> <p>b. nel dipartimento che dispone il trasferimento di professori, incardinati nel ruolo in riferimento al quale si dispone la chiamata, il numero è inferiore a quello degli incardinati nel ruolo dei docenti immediatamente inferiore;</p> <p>c. il professore o ricercatore trasferito non ha prestato servizio di ruolo, negli ultimi 7 anni, nella sede chiamante, e non proviene dai ruoli di università della stessa regione.</p> <p>8. Gli interventi di cui al comma 7 sono disposti a favore dell'università chiamante a titolo di cofinanziamento nella misura pari al 70% del costo medio nazionale relativo alla posizione rivestita dal soggetto trasferito.</p>
<p>Articolo 10 (Assegni di ricerca)</p>	
<p><i>Testo del DDL</i></p>	<p><i>Proposte di modifica dell'APRI</i></p>
<p>Comma 7 [...] La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR [...]</p>	<p>Comma 7 [...] La selezione dei vincitori, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento istitutivo dall'Agenzia Nazionale per la Ricerca di cui all'articolo 14-bis della presente legge, è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR [...]</p>
<p>Comma 10 La disposizione di cui al comma 9, limitatamente alla durata complessiva dei rapporti, si applica, altresì, agli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della citata legge n. 449 del 1997.</p>	<p>Sopprimere il Comma 10</p>
<p>Articolo 11 (Contratti per attività di insegnamento)</p>	
<p><i>Testo del DDL</i></p>	<p><i>Proposte di modifica dell'APRI</i></p>
<p>Comma 1 Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento [...]</p>	<p>Sopprimere il Comma 1</p>

Articolo 12

(*Ricercatori **Professori associati** a tempo determinato*)

Testo del DDL	Proposte di modifica dell'APRI
<p>Comma 1 Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, [...]</p>	<p>Comma 1 Per svolgere attività di ricerca autonoma, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ivi compreso la possibilità di essere relatori di tesi di laurea e di dottorato [...]</p>
<p>Comma 3 Ai fini della selezione, la commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), [...]</p>	<p>Comma 3 Ai fini della selezione, la commissione di cui all'articolo 9, comma 1 comma 2, lettera c), [...] <i>(trattasi di un mero errore materiale presente nel testo)</i></p>
<p>Comma 4 I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.</p>	<p>Comma 4 I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, nonché sulla capacità di attrazione dei fondi di ricerca da parte dei soggetti titolari dei contratti di cui al presente articolo, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.</p>
<p>Comma 6 Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in conformità agli <i>standard</i> qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.</p>	<p>Comma 6 Al termine del secondo contratto, la commissione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) valuta le attività di didattica e di ricerca svolte dal professore associato a tempo determinato, con particolare riferimento al secondo triennio, e in caso di esito positivo di tale valutazione, entro 30 giorni, le università procedono alla chiamata diretta del professore associato a tempo determinato ed al suo inquadramento nel ruolo dei professori associati a tempo indeterminato. La valutazione di cui al periodo precedente, che deve comunque comprendere la consultazione di revisori esterni all'università, è effettuata sulla base di standard qualitativi e quantitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito di criteri fissati con decreto del Ministro. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati a tempo indeterminato, senza che sia necessario attendere la scadenza del secondo contratto. Qualora la valutazione di cui al presente comma dia esito negativo, l'università utilizza comunque il budget, che era stato accantonato per l'eventuale chiamata diretta, per bandire un posto da professore associato a tempo indeterminato nello stesso settore scientifico-disciplinare secondo le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.</p>
<p>Comma 7 Ai ricercatori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9</p>	<p>Comma 7 Ai professori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9</p>
<p>Comma 9 Il Ministro destina annualmente una quota del finanzia-</p>	<p>Comma 9 Il Ministro destina annualmente una quota del finanzia-</p>

mento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. [...] La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR [...]

mento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di **professori associati** a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, **a studiosi in possesso dell'abilitazione nazionale di seconda fascia**, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. [...] La selezione dei vincitori, **in attesa dell'entrata in vigore del regolamento istitutivo dell'Agenzia Nazionale per la Ricerca di cui all'articolo 14-bis della presente legge**, è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR [...]

Alla fine dell'Articolo 12 aggiungere i seguenti commi:

12. I professori a tempo determinato di cui al presente articolo hanno diritto a ricevere un apposito finanziamento di "inizio attività" e adeguati spazi dal Dipartimento di afferenza, utili a condurre in autonomia le proprie ricerche.

13. I professori a tempo determinato di cui al presente articolo possono concorrere, in qualità di proponenti e coordinatori, o responsabili scientifici d'unità di ricerca, a tutti i bandi nazionali cui possono concorrere i docenti e ricercatori di ruolo, con tutti i diritti e doveri che da tali bandi derivano.

Aggiungere il seguente articolo

Articolo 12-bis

(Semplificazione delle figure post-dottorato)

1. A partire dal 2013 il titolo di dottore di ricerca è titolo di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 10 e all'articolo 12 della presente legge.
2. I contratti di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università, fatti salvi i contratti di cui al comma 5 dell'articolo 13 della presente legge.

Articolo 13

(Collocamento a riposto di professori e ricercatori e norme per favorire il ricambio generazionale nelle università)

Dopo il Comma 1 aggiungere i seguenti commi:

2. I ricercatori e i professori universitari, ivi compreso quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'anno accademico successivo al compimento del 65-esimo anno di età.
3. Il personale di cui al comma 2, con domanda inoltrata precedentemente ai termini del comma 2, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo, comunque non superiore a cinque anni, necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.
4. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, possono proseguire il rapporto con l'università alla stregua della normativa previgente e dei decreti intervenuti o possono optare per il nuovo regime introdotto con la presente legge.
5. I ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi come da comma 2 possono proseguire un impegno attivo, didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza, anche mediante la stipula di contratti a titolo gratuito o

retribuito predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, anche in considerazione delle esigenze didattiche del dipartimento. I ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata.

6. Le risorse finanziarie rese disponibili nei bilanci universitari in conseguenza delle cessazioni previste dal comma 2, vengono utilizzate, nella misura minima del 60% della loro entità ed entro un anno dalla loro effettiva disponibilità, per l'indizione di procedure di reclutamento di professori associati a tempo determinato.
7. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 6 comporta l'impossibilità da parte dell'ateneo di assumere professori di prima fascia nei successivi cinque anni.

Aggiungere i seguenti due articoli

Articolo 14-bis

(Agenzia Nazionale per la Ricerca)

1. Per i fini di semplificazione e miglioramento delle modalità di gestione dei fondi relativi al finanziamento di progetti di ricerca nelle università, negli enti di ricerca pubblici e privati e in gruppi accademici e industriali, nonché di efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, viene istituita l'Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), di seguito chiamata "Agenzia", con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
 - a) predisposizione, sulla base degli indirizzi strategici individuati dal Piano Nazionale delle Ricerche (PNR), dei bandi e delle procedure per l'attribuzione dei fondi stanziati dai Ministeri e dallo Stato, ivi compreso i fondi FIRST di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per finanziare programmi di ricerca nazionali nelle università e negli enti di ricerca pubblici e privati;
 - b) gestione, valutazione e finanziamento, per tutto il loro iter, dei programmi di ricerca di cui alla lettera a), secondo modalità celeri, trasparenti e fondate sulla pratica della *peer-review* e sulle migliori prassi internazionali;
 - c) verifica dello stato di avanzamento e valutazione ex-post dei programmi di ricerca finanziati;
 - d) promozione e gestione delle procedure di bandi pubblici, basate sui principi della Carta Europea dei Ricercatori, atti a favorire la mobilità, l'internazionalizzazione e la libera circolazione dei ricercatori verso l'Italia e dall'Italia;
 - e) assegnazione degli assegni di ricerca e dei posti da professore a tempo determinato di cui all'articolo 10, comma 7 e articolo 12, comma 9 della presente legge.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
 - a) la struttura e il funzionamento dell'Agenzia, secondo principi di imparzialità, terzietà, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, nonché di autonomia e indipendenza organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
 - b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, effettuata dal Presidente della Repubblica a partire da una rosa di nomi, proposta dall'ANVUR, selezionati sulla base del curriculum scientifico, riservando almeno un terzo a componenti stranieri;
 - c) la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, comunque non superiore a cinque anni, e le relative indennità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con una diminuzione di spesa del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, utilizzando le risorse finanziarie e strumentali rinvenienti dalle analoghe attività, soppresse dal presente articolo, svolte dal Ministero, anche mediante procedure di mobilità volontaria del personale, nonché, per la quota rimanente, mediante una diminuzione di spesa nel limite massimo dello 0,5% dell'importo annuale dei fondi FIRST di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e contestuale incremento, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

Articolo 14-tris

(Fondi per la ricerca)

1. Una quota non inferiore al 20% del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene assegnato, su base triennale, a giovani ricercatori in possesso del titolo di dottore di ricerca da non più di 6 anni prescindendo dalla loro situazione contrattuale. L'assegnazione dei fondi è vincolata alla scelta, da parte del vincitore, di una università od un ente pubblico di ricerca ove svolgere la propria attività. Qualora il richiedente non sia titolare di una posizione a tempo indeterminato presso un'amministrazione dello Stato, la richiesta di fondi prevede l'ammontare stipendiale lordo corrispondente ad una posizione triennale di professore a tempo determinato da svolgersi presso l'università o l'ente di ricerca prescelto.
2. Possono concorrere alla rimanente quota dei fondi FIRST docenti e ricercatori delle università e degli enti di ricerca a tempo determinato ed indeterminato.
3. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 14-bis della presente legge e dell'effettivo funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 14-bis, la valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca presentati è effettuata da un'apposita commissione nominata dall'ANVUR che si avvale, in maniera vincolante, di almeno tre revisori esterni anonimi per ciascun progetto secondo il modello della *peer-review*. Almeno il 75% dei revisori esterni deve essere straniero. I progetti vengono sottomessi e valutati secondo l'articolazione in settori di ricerca prevista dall'European Research Council.

Articolo 15

(Norme transitorie e finali)

<i>Testo del DDL</i>	<i>Proposte di modifica dell'APRI</i>
<p><i>Comma 1</i> A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.</p>	<p><i>Comma 1</i> A decorrere dalla data in cui, da un punto di vista normativo, sarà possibile avviare le procedure previste dal Titolo III, le università, per la copertura dei posti di docente universitario e di assegnista di ricerca, potranno avvalersi esclusivamente di tali procedure.</p>